Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 4 LUGLIO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Genova.

(1610)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1984, n. 283.

Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della predetta legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, già differito al 30 giugno 1984 dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 29

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1984.

Scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 5 di Benevento.

Al Presidente della Repubblica

Gli organi della U.S.L. n. 5 di Benevento si sono rivelati incapaci di provvedere all'amministrazione di quella struttura sanitaria.

Nel loro seno, infatti, si è determinata una situazione di grave crisi che, sin dall'origine, si è appalesata di difficile soluzione non apparendo possibile alcuna intesa tra i vari raggruppamenti per la formazione di una valida maggioranza in grado di assicurare il funzionamento di detta struttura.

La crisi poi si aggrava ulteriormente a seguito delle dimissioni del presidente, del vice presidente e di otto componenti del comitato di gestione, e della conseguente incapacità da parte dell'assemblea generale, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 16 e 18 aprile 1984 e del 2 e 4 maggio 1984, queste ultime convocate a seguito di una diffida da parte del prefetto di Benevento, risultavano invero infruttuose ai fini delle ricostituzione del comitato di gestione.

Il prefetto di Benevento ha, pertanto, proposto lo scioglimento degli organi della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 T.U.L.C.P. 1915, n. 148.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Benevento ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Alfredo Marro.

Roma, addì 11 giugno 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che in seno all'unità sanitaria locale n. 5 di Benevento si è determinata una grave ed insanabile crisi, che ha condotto alle dimissioni del presidente, del vice presidente e della maggioranza dei componenti del comitato di gestione ed ha impedito all'assemblea generale, nonostante i ripetuti tentativi di convocazione, di riunirsi validamente per adempiere a precisi ed imprescindibili compiti istituzionali, tra i quali, in particolare la ricostituzione del comitato di gestione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Benevento sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Marro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. n. 5 di Benevento fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1984

PERTINI

SCALFARO

(3541)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 giugno 1984.

Aggiornamento dell'elenco-indice del Formulario nazionale e degli elenchi di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, contenente disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio successivo, con cui sono state emanate disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano ed è stato, fra l'altro, stabilito, in apposito allegato, l'elenco-indice dei preparati galenici costituenti il « Formulario nazionale », producibili dalle aziende autorizzate alla produzione galenica ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982, con cui sono state emanate disposizioni integrative, modificative ed attuative del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981 e sono stati approvati sia l'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato che le imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di galenici possono produrre ai sensi del primo comma dell'art. 5 del menzionato decreto ministeriale 26 giugno 1981, sia l'elenco delle sostanze descritte nella Farmacopea ufficiale che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 5, possono essere ripartite in contenitori idonei e pronti all'uso dalle imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di galenici e da quelle autorizzate alle produzioni di prodotti chimici da usare in medicina;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 6 giugno 1983, con il quale sono stati aggiornati l'elenco-indice del Formulario nazionale e gli elenchi di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981;

Considerato che la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, con pareri espressi in varie sessioni, ha suggerito di apportare modifiche, integrazioni e variazioni sia all'elenco-indice del Formulario nazionale, sia all'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale ed all'elenco delle sostanze descritte nella Farmacopea ufficiale, ripartibili in contenitori idonei e pronti all'uso;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare i sopra citati elenchi secondo le indicazioni date dal citato organo consultivo, nonché di chiarire che le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 26 giugno 1981, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti destinati esclusivamente all'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco-indice del Formulario nazionale di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio successivo, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 9 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 6 giugno 1983, sono aggiunte le preparazioni comprese nell'allegato *A*, nonché le confezioni riportate nell'allegato *B* al presente decreto.

Dallo stesso elenco-indice sono eliminate le preparazioni di cui al successivo allegato *C*.

Al medesimo elenco-indice sono, infine, apportate le rettifiche specificate nell'allegato *D* al presente decreto.

Art. 2.

All'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato, di cui all'art. 5, primo comma, del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981, aggiornato con il menzionato decreto ministeriale 9 maggio 1983, sono aggiunte le preparazioni comprese nell'allegato *E* al presente decreto. Al medesimo elenco sono apportate le rettifiche di cui al successivo allegato *F*.

Art. 3.

All'elenco delle sostanze ripartibili in contenitori idonei e pronti all'uso, di cui all'art. 5, secondo comma, dello stesso decreto ministeriale 26 giugno 1981, aggiornato con il richiamato decreto ministeriale 9 maggio 1983, sono aggiunte le sostanze comprese nell'allegato *G* al presente decreto.

Art. 4.

L'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle preparazioni magistrali eseguite dal farmacista nella farmacia, né alle preparazioni galeniche officinali per uso veterinario, né ai prodotti destinati esclusivamente all'esportazione ».

Art. 5.

Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto 26 giugno 1981, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contenute nel decreto ministeriale 23 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

PREPARAZIONI AGGIUNTE ALL'ELENCO-INDICE DEL FORMULARIO NAZIONALE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981, DA ULTIMO AGGIORNATO CON DECRETO MINISTERIALE 9 MAGGIO 1983.

COLLIRI

	Confezione
Atropina solfato 0,5% p/v	ml 10
monodose da 0,5 ml.	n. 10
Fluoresceina sodica 0,5% p/v	ml 10
monodose da 0,5 ml.	n. 10
Glucosio 35% - collirio solido	g 5
Pilocarpina cloridrato 1% p/v	ml 10
monodose da 0,5 ml.	n. 10

COMPRESSE

Potassio fosfato monobasico 500 mg - compresse.	n. 50

POMATE OFTALMICHE

Atropina solfato 0,5% p/p	g 5
monodose da 0,5 g.	n. 10
Pilocarpina cloridrato 1% p/p	g 5
monodose da 0,5 g.	n. 10
Pilocarpina cloridrato 2% p/p	g 5
monodose da 0,5 g.	n. 10
Pilocarpina cloridrato 4% p/p	g 5
monodose da 0,5 g.	n. 10

PREPARAZIONI PER USO PARENTERALE

a) *Soluzioni iniettabili*

Acido p-aminoippurico 2 g/10 ml	n. 1-5
Acido p-aminoippurico 4 g/20 ml	n. 1-2

b) *Liquidi perfusionali, anticoagulanti, tampone, per dialisi*

Soluzioni da diluire

Calcio cloruro 5 mEq/10 ml	n. 5
Magnesio cloruro 5 mEq/10 ml	n. 5

SUPPOSITORI E SUCCEDANEI

Paracetamolo supposte 400 mg.	n. 6-10

ALLEGATO *B*

CONFEZIONI AGGIUNTE ALL'ELENCO-INDICE DEL FORMULARIO NAZIONALE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981, DA ULTIMO AGGIORNATO CON DECRETO MINISTERIALE 9 MAGGIO 1983.

PREPARAZIONI PER USO PARENTERALE

Liquidi perfusionali, anticoagulanti, tampone, per dialisi

	Confezione
Glucosio 20%	ml 1500
Glucosio 33%	ml 1500
Glucosio 50%	ml 1500
Soluzione per dialisi peritoneale	ml 1500

SUPPOSTE

Aminofillina 300 mg - supposte	n. 6

ALLEGATO *C*

PREPARAZIONI ELIMINATE DALL'ELENCO-INDICE DEL FORMULARIO NAZIONALE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981, DA ULTIMO AGGIORNATO CON DECRETO MINISTERIALE 9 MAGGIO 1983.

SCIROPPI

	Confezione
Poligala estratto fluido 2,5% e narceina 0,05% p/v - sciroppo	ml 150

ALLEGATO *D*

RETTIFICHE DELL'ELENCO-INDICE DEL FORMULARIO NAZIONALE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981, DA ULTIMO AGGIORNATO CON DECRETO MINISTERIALE 9 MAGGIO 1983.

Dalle soluzioni iniettabili è eliminata la voce « olio di vaselina sterile » ml 10.

Alla fine dell'elenco-indice, dopo la categoria « Suppositori e succedanei », è aggiunta la categoria

VARIE

sotto cui va specificata la preparazione:

	Confezione
Olio di vaselina sterile 10 ml	n. 1-2

ALLEGATO *E*

PREPARAZIONI AGGIUNTE ALL'ELENCO DELLE PREPARAZIONI TRADIZIONALI DI DERIVAZIONE MAGISTRALE E DI USO CONSOLIDATO CHE LE IMPRESE TITOLARI DI OFFICINE FARMACEUTICHE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI GALENICI POSSONO PRODURRE AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981.

CAPSULE

Valeriana estratto secco - capsule
(valeriana estratto secco mg 50 - eccipienti q.b.)

COMPRESSE

Valeriana estratto secco - compresse semplici e compresse rivestite (confetti)
(valeriana estratto secco mg 50 - eccipienti q.b.)

GOCCE AURICOLARI E NASALI

Gocce odontalgiche
(eugenolo g 10 - cloretone g 2 - soluzione eteroalcoolica aromatizzata senza coloranti q.b. a g 100)

SUPPOSITORI

Glicerolo 1000 mg - supposte (supposte di glicerina)
(glicerolo mg 900 - eccipienti q.b. a 1000)

ALLEGATO *F*

RETTIFICHE ALL'ELENCO DELLE PREPARAZIONI TRADIZIONALI DI DERIVAZIONE MAGISTRALE E DI USO CONSOLIDATO CHE LE IMPRESE TITOLARI DI OFFICINE FARMACEUTICHE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI GALENICI POSSONO PRODURRE AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981.

Alla voce « Glicerolo microclismi » leggasi:

« Glicerolo microclismi » (microclismi di glicerina)
(Glicerolo g 2,25 - eccipienti q.b. a ml. o g 3)

Alla voce « Mannitolo » leggasi:

« Mannitolo » (mannite)

ALLEGATO *G*

SOSTANZE AGGIUNTE ALL'ELENCO DELLE SOSTANZE DESCRITTE NELLA FARMACOPEA UFFICIALE CHE POSSONO ESSERE RIPARTITE IN CONTENITORI IDONEI E PRONTI ALL'USO DALLE IMPRESE TITOLARI DI OFFICINE FARMACEUTICHE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI GALENICI E DA QUELLE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DA USARE IN MEDICINA AI SENSI DELL'ART. 144 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (SECONDO COMMA DELL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981).

Aloe estratto secco
Balsamo del Tolù estratto idroglicerico
Cascara estratto secco
China estratto fluido
Frangola estratto secco
Genziana estratto fluido
Rabarbaro estratto secco
Rabarbaro estratto fluido

(3453)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 giugno 1984.

Modificazione alla circoscrizione territoriale dei consolati generali di prima categoria di Tripoli e Bengasi (Libia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di modificare la dicitura attualmente impiegata per designare le circoscrizioni degli uffici consolari in Libia, adeguandola alla denominazione adottata dal Governo della Jamahiria araba libica popolare socialista;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Tripoli (Libia) è modificata come segue: le Baladye di Tripoli, Zawia, I Cinque Punti, Garian, Iefren, Tarhuna, Homs, Sirte, Zliten, Misurata, Sof Eggin, Azizia, Jufra, Sebha, Ubari, Murzuk, Gadames, Shati.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Bengasi (Libia) è modificata come segue: le Baladye di Agedabia, Benghazi, Al Fatah, Tobruk, Derna, Kufra, Jabal Al Akhdar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

(3531)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 giugno 1984.

Sostituzione dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981 concernente « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare all'importazione e all'esportazione ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, concernente « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare all'importazione e all'esportazione »;

Ritenuta la necessità di modificare i moduli di denunce e benestare bancari allegati al richiamato decreto 17 settembre 1981, per inserire negli stessi un nuovo elemento di rilevazione;

Decreta:

Art. 1.

Le denunce e benestare bancari di cui ai modelli 1, 2, 3 e 4 allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981, citato in premessa, sono sostituiti con i modelli allegati al presente decreto.

Art. 2.

In via transitoria, al fine di smaltire le scorte giacenti, gli istituti bancari potranno utilizzare fino al 31 dicembre 1984 i modelli allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981, integrandoli con la dicitura relativa al nuovo elemento di rilevazione previsto nei nuovi modelli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno 16 luglio 1984.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

MODELLO 1

Mod. A Import
(Ediz. 1984)

PAESE di origine della merce ....
PAESE di provenienza della merce ....
PAESE creditore ....

PAESE CREDITORE

IMPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in ....

.... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo) .... N. posizione meccanografico o codice fiscale

puo importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Esportatore Estero : .... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura : .... Scadenza impegno : ....

.... Domiciliata N.

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Banca

Piazza

Importo della fattura — Costo merce	....	Quantità e qualità della merce ....
Importo della fattura — Nolo	....	....
Importo della fattura — Assicuraz.	....	....
Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre	....	....
Importo netto	....	.... Tariffa doganale N. ....
		Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note : ....

....

....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
....	....	....	....	....

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Il sottoscritto dichiara inoltre che a fronte della presente operazione :
(cancellare la parte che non interessa)

— dovrà corrispondere un compenso di intermediazione nella misura

(....................)
(indicare importo o percentuale)

— non dovrà corrispondere compensi di intermediazione.

....
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta pagata	Note	Data	Valuta pagata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)

MODELLO 2

Mod. A Esport
(Ediz. 1984)

PAESE { di destinazione della merce ....
debitore ....

PAESE DEBITORE

ESPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in ....

.... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo) .... N. posizione meccanografico o codice fiscale

puo esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Destinatario : .... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura : .... Scadenza impegno : ....

.... Domiciliata N.

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Importo della fattura			
	Costo merce	....	Quantità e qualità della merce ....
	Nolo	....	....
	Assicuraz.	....	....
	Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		....	....
	Importo netto	....	.... Tariffa doganale N. ....
			Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca

Piazza

Note : ....

....

....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
....	....	....	....	....

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Il sottoscritto dichiara inoltre che a fronte della presente operazione :
(cancellare la parte che non interessa)

— dovrà corrispondere un compenso di intermediazione nella misura

(..........)
(indicare importo o percentuale)

— non dovrà corrispondere compensi di intermediazione.

....
(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta pagata	Note	Data	Valuta pagata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)

MODELLO 3

PROCEDURA SPECIALE

Mod. A Import
(Ediz. 1984)

Banca .... (Ragione sociale e sede)

Spedizioniere .... (Ragione sociale)

.... (Sede)

PAESE di origine della merce ....
PAESE di provenienza della merce ....
PAESE creditore ....

PAESE CREDITORE

IMPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in ....

.... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo) N. posizione meccanografica o codice fiscale

può importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Esportatore Estero : .... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura : .... Scadenza impegno : ....

.... Domiciliata N.

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Importo della fatture — Costo merce		Quantità e qualità della merce
Nolo		
Assicuraz.		
Totale		
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		
Importo netto		Tariffa doganale N. ....
		Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca

Piazza

Note : ....

....

....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Il sottoscritto dichiara inoltre che a fronte della presente operazione : (cancellare la parte che non interessa)

— dovrà corrispondere un compenso di intermediazione nella misura (..) (indicare importo o percentuale)

— non dovrà corrispondere compensi di intermediazione.

.... (data e firma dell'importatore)

Visto della Banca in sede di regolamento per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta pagata	Note	Data	Valuta pagata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)

MODELLO 4

PROCEDURA SPECIALE

Mod. A Esport
(Ediz. 1984)

Banca ....
(Ragione sociale e sede)

Spedizioniere ....
(Ragione sociale)

....
(Sede)

PAESE di destinazione della merce ....

PAESE debitore ....

PAESE DEBITORE

ESPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in ....

....
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

N. posizione meccanografico o codice fiscale

può esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Destinatario: ....
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .... Scadenza impegno: ....

Domiciliata N.

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Importo della fattura	Costo merce		Quantità e qualità della merce
	Nolo		
	Assicuraz.		
	Totale		
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre			
	Importo netto		Tariffa doganale N.
			Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca

Piazza

Note: ....

....

....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Il sottoscritto dichiara inoltre che a fronte della presente operazione:
(cancellare la parte che non interessa)

— dovrà corrispondere un compenso di intermediazione nella misura.

(..)
(indicare importo o percentuale)

— non dovrà corrispondere compensi di intermediazione.

(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca in sede di regolamento per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta pagata	Note	Data	Valuta pagata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ..... del	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ..... del	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ..... del	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ..... del	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ..... del	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ..... del	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ..... del	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ..... del	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)

(3499)

DECRETO 13 giugno 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983, con il quale è stato tra l'altro modificato l'art. 11 del richiamato decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Decreta:

L'art. 11 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 11 - *Documentazione richiesta per le operazioni valutarie* . — Le banche abilitate, con l'osservanza delle modalità in materia stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono dar corso ai regolamenti valutari, ovvero procedere ad un primo intervento nelle operazioni autorizzate diverse dal regolamento, previo esame di documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni medesime, documentazione che l'operatore interessato ha l'obbligo di esibire corredata da espressa dichiarazione con la quale esso assume diretta responsabilità circa la veridicità di quanto risulta dai documenti stessi e rende nota l'eventuale esistenza di un rapporto di mediazione sottostante alle operazioni medesime, da cui derivi l'obbligazione di un trasferimento di valuta all'estero.

Le banche abilitate devono invalidare ai fini valutari — osservate le modalità stabilite nelle citate circolari — la documentazione di cui al precedente comma, acquisendone copia ai propri atti.

Le banche sono esonerate dall'effettuazione dei controlli valutari, quando i trasferimenti dall'estero di valuta, anche sotto forma di banconote estere, o di lire di conto estero siano qualificati dal remittente, o in mancanza dal beneficiario, come rimesse emigrati.

L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni che comportano pagamenti in favore dell'estero è subordinato salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi, alla condizione che, nei confronti degli operatori richiedenti, le banche medesime siano territorialmente competenti, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in materia di posizione di rischio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno 16 luglio 1984.

Roma, addì 13 giugno 1984

Il Ministro: CAPRIA

(3500)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1984.

Decreto di divieto di commercializzazione della coperta termoelettrica, modello Elettronemar-NP, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva C.E.E. n. 23/73.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva C.E.E. 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato entro limiti di tensione;

Visto l'art. 9 della predetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione nel mercato o di limitare con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della summenzionata direttiva C.E.E., la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione dell'art. 2 della legge citata;

Vista la segnalazione del 6 luglio 1983, inviata dalla pretura di Roma;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 4 ottobre 1983, il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato tramite l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di Firenze, presso la ditta Baldi Enzo, via Fra Bartolomeo, 41/C, in Firenze;

Considerando che dai risultati degli esami eseguiti dall'Istituto italiano del marchio di qualità - I.M.Q., designato con decreto ministeriale del 23 luglio 1979, detto materiale è risultato non essere conforme ai principi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione I.M.Q. 577);

Considerando la comunicazione trasmessa al copertificio Nemar ed alla manifattura Itras in data 24 gennaio 1984, n. 153037;

Considerando la necessità e l'urgenza di impedire la circolazione in Italia di materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Articolo unico

E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la produzione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, a causa della non conformità ai principi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Coperta termoelettrica, modello *Elettronemar-NP* Volt. 220

costruttore: Copertificio Nemar, via per Casale n. 131, Prato (Firenze);

fornitore: Itras, via della Stufa, 23, Prato (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

Ente sotto il patronato del CNR riconosciuto con D.P.R. N. 134 del 20-1-1971

per i materiali e gli apparecchi elettrotecnici ed elettronici e per gli apparecchi di uso domestico utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

Relazione IMQ N. 577

RELAZIONE

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico - Div. XX - Roma.

1. *Oggetto delle prove.*

Tipo di prodotto: Coperta elettrica
Modello: Elettronemar NP
Costruttore: Copertificio Nemar - Via per Casale, 131 - Prato (Firenze) (Informazione fornita dal richiedente)
Commerciante: Itras - Via della Stufa, 23 - Prato (Firenze) (Informazione fornita dal richiedente)
Descrizione: Coperta elettrica per sopra di preriscaldamento - Marca Sarti Elettronemar NP - Volt 220

Altre caratteristiche fornite dal costruttore elencate alla pagina: —

2. *Numero esemplari provati:* 1

3. *Scopo delle verifiche e prove.*

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata tenendo conto tra l'altro delle prescrizioni della Norma CEI 107-46/XII-1982 - I edizione - fascicolo n. 600 « Norme particolari di sicurezza per coperte, termofori e materassi elettrici riscaldanti ».

4. *Data delle prove*: 2 novembre 1983

5. *Esito delle prove* (Rapporto di prova n. 62s/15)

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove *non* è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Milano, 9 novembre 1983

I M Q
Istituto italiano del marchio di qualità
(firma illeggibile)

Responsabile della prova
V. LABO'

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N. 577

Pag. 2)

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791)

1) *Requisiti generali.*

a) Sulla targa della coperta non sono chiaramente indicati alcuni dati nominali e tutti i requisiti per un impiego esente da pericoli. Inoltre la targa non è fissata alla coperta in modo duraturo.

La scheda di istruzioni che accompagna la coperta non riporta tutti gli avvertimenti necessari per un impiego conforme alla destinazione.

b) Sull'apparecchio o sul suo imballaggio non è riportato il nome del fabbricante.

d) La coperta non è progettata o costruita in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Le parti del corpo dell'utente non sono sufficientemente isolate dalle parti in tensione (elemento riscaldante) della coperta, in quanto le stesse sono ricoperte dal solo smalto, non considerato come isolante ai fini della protezione contro le scosse elettriche. (La costruzione della coperta è da considerarsi in classe O, non ammessa in Italia, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Le distanze di isolamento tra le parti in tensione (elemento riscaldante) e le parti accessibili (superficie della coperta) non sono adeguate. Infatti alla prova dell'isolamento elettrico con la coperta alla normale temperatura di esercizio si è avuta una scarica tra queste parti in tensione ed un foglio applicato sulla superficie della coperta (tensione di prova 3750 V/1 min; tensione di scarica 2200 V).

La coperta è progettata in modo da non assicurare una resistenza alle condizioni di umidità che possono verificarsi nell'uso ordinario.

Infatti dopo il trattamento di umidificazione la corrente di fuga, misurata tra le parti in tensione ed un foglio applicato sulla superficie esterna della coperta è superiore ai valori ammessi (ammesso 1 mA; riscontrato 97 mA).

Alla susseguente prova di tenuta alla tensione applicata si è riscontrata una scarica tra le predette parti (tensione di prova 3750 V/1 min; tensione di scarica circa 250 V).

La coperta è sprovvista di un interruttore ad interruzione onnipolare posto sul cavo di alimentazione; ciò può essere causa di pericolo per l'utente.

La presa di connettore per la connessione della parte flessibile della coperta consente l'accoppiamento con spine per usi domestici rendendo possibile il contatto con parti in tensione.

b) Durante l'uso normale le sovratemperature riscontrate sull'elemento riscaldante della coperta sono superiori a quelle massime ammesse (ammesso 80 °C; riscontrato 100 °C).

In alcuni punti del circuito interno della coperta si hanno sovrapposizione ed incrocio dei conduttori interni tra loro.

La sezione del cavo di alimentazione è insufficiente ($2 \times 0{,}5$ mm^2; anziché $2 \times 0{,}75$ mm^2).

d) l'elemento riscaldante non è munito di rivestimento isolante, mentre alcune connessioni interne sono ricoperte da nastro adesivo non impregnato.

(3483)

DECRETO 7 giugno 1984.

Decreto di divieto di commercializzazione del termoforo a sabbia, modello Elettrosabbia, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva C.E.E. n. 23/73.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva C.E.E. 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato entro limiti di tensione;

Visto l'art. 9 della predetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione nel mercato o di limitare con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della summenzionata direttiva C.E.E., la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione dell'articolo 2 della legge citata;

Vista la segnalazione del 6 luglio 1983, inviata dalla pretura di Roma;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 15 settembre 1983, il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato tramite l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Bari, presso la ditta Sanitaria tecnomedicale, via Giovanni XIII n. 6, in Bari;

Considerando che dai risultati degli esami eseguiti dall'Istituto italiano del marchio di qualità - I.M.Q., designato con decreto ministeriale del 23 luglio 1979, detto materiale è risultato non essere conforme ai principi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione I.M.Q. n. 574);

Considerando la comunicazione trasmessa alla ditta Norditalia in data 24 gennaio 1984, n. 153038;

Considerando la necessità e l'urgenza di impedire la circolazione in Italia di materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Decreta:

Articolo unico

E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la produzione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, a causa della non conformità ai principi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Termoforo a sabbia, modello *Elettrosabbia*, Volt. 220, Watt. 80

Costruttore e fornitore: Norditalia, via Colle Storici, 69, S. Martino della Battaglia (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 7 giugno 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi
elettrotecnici ed elettronici e per
gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

Relazione IMQ N. 574

RELAZIONE

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico - Div. XX - Roma.

1. *Oggetto delle prove.*

Tipo di prodotto: Termoforo
Modello: Elettrosabbia
Costruttore: Norditalia - San Martino della Battaglia (Brescia) (informazione fornita dal richiedente)
Commerciante: Norditalia - San Martino della Battaglia (Brescia) (informazione fornita dal richiedente)
Descrizione: Termoforo a sabbia - 220 V - 80 W

Altre caratteristiche fornite dal costruttore elencate alla pagina: —

2. *Numero esemplari provati*: 1

3. *Scopo delle verifiche e prove.*

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata tenendo conto tra l'altro delle prescrizioni della Norma CEI 107-46/XII-1982 - I edizione - fascicolo n. 600 «Norme particolari di sicurezza per coperte, termofori e materassi elettrici riscaldanti».

4. *Data delle prove*: 12 ottobre 1983

5. *Esito delle prove* (Rapporto di prova n. 61s/15)

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove *non* è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 27 ottobre 1983

I M Q
Istituto italiano del marchio di qualità
(firma illeggibile)

Responsabile della prova
V. LABO'

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N. 574

Pag. 2)

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791)

1) *Requisiti generali.*

a) Il termoforo è sprovvisto di targa con i dati nominali e con le istruzioni per un impiego esente da pericolo.
La scheda di istruzioni che accompagna il termoforo non riporta tutti gli avvertimenti necessari per un impiego conforme alla destinazione.
La potenza assorbita, durante il funzionamento normale si scosta da quella nominale (ammesso + 10 %; riscontrato + 52 %).

b) Sull'apparecchio o sul suo imballaggio non è riportato il nome del fabbricante.

c) I morsetti del commutatore sono conformati in modo tale che il conduttore può sfuggire durante le operazioni di serraggio delle viti per il collegamento del cavo.

d) Il termoforo non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Le parti del corpo dell'utente non sono sufficientemente isolate dalle parti in tensione (elemento riscaldante) del termoforo, in quanto le stesse sono ricoperte dal solo rivestimento tessile, non considerato come isolante ai fini della protezione contro le scosse elettriche. (La costruzione del termoforo è da considerarsi in classe O, non ammessa in Italia secondo il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).
Le distanze di isolamento tra le parti in tensione (elemento riscaldante) e le parti accessibili (superficie del termoforo) non sono adeguate. Infatti alla prova dell'isolamento elettrico con il termoforo alla normale temperatura di esercizio si è avuta una scarica tra queste parti in tensione ed un foglio metallico applicato sulla superficie del termoforo (tensione di prova 3750 V/1 min; tensione di scarica 2700 V).
Il termoforo è progettato in modo da non assicurare una resistenza alle condizioni di umidità che possono verificarsi nell'uso ordinario.
Infatti dopo il trattamento di umidificazione la corrente di fuga, misurata tra le parti in tensione ed un foglio applicato sulla superficie esterna del termoforo è superiore ai valori ammessi (ammesso 1 mA; riscontrato 75 mA).
Alla susseguente prova di tenuta alla tensione applicata si è riscontrata una scarica tra le predette parti (tensione di prova 3750 V/1 min; tensione di scarica circa 600 V).
Alcune distanze di isolamento non sono rispettate nei seguenti punti:
tra i contatti del commutatore (minimo ammesso 3 mm; riscontrato 2 mm);
tra le viti dei morsetti in tensione del commutatore ed un foglio metallico posto sull'involucro (minimo ammesso 8 mm; riscontrato circa 6,5 mm).

b) Durante l'uso anormale le sovratemperature riscontrate sulla superficie del termoforo sono superiori a quelle massime ammesse (ammesso 80 °C; riscontrato 147 °C).
In alcuni punti del circuito interno al termoforo si hanno sovrapposizioni ed incrocio di parti dell'elemento riscaldante tra loro e con i conduttori interni.
La sezione del cavo di alimentazione è insufficiente ($2 \times 0,5$ mm^2 anziché $2 \times 0,75$ mm^2).

d) Il cavo di alimentazione è di tipo eccessivamente leggero, quindi il suo isolamento non è proporzionato alle sollecitazioni previste.
L'elemento riscaldante non è munito di rivestimento isolante, mentre alcune connessioni interne sono ricoperte da nastro adesivo non impregnato.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale isolante.*

a) Il pressacavo del commutatore non è adeguato, ciò può rendere possibile la fuoriuscita del cavo di alimentazione dal corpo del commutatore. Inoltre il termoforo non è provvisto di un adeguato dispositivo di fissaggio del cavo tale che i conduttori interni e l'elemento riscaldante siano protetti dalle sollecitazioni di trazione e torsione.
Il materiale che sostiene l'elemento riscaldante non è fissato solidamente all'involucro del termoforo, pertanto lo elemento riscaldante non è sufficientemente protetto contro la sgualcitura nell'impiego usuale.

(3484)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 22 giugno 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 gennaio 1983 che ha posto le « Norme relative alle prove cui devono essere sottoposti gli imballaggi da adibire al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli ».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983, con il quale sono state approvate le « Norme relative alle prove cui devono essere sottoposti gli imballaggi da adibire al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli, nonché i relativi allegati tecnici;

Rammentato che le norme appena citate sono state emanate in conformità alla normativa internazionale vigente in materia;

Ritenuto necessario procedere ad alcune correzioni ed integrazioni delle norme stesse, secondo gli ultimi emendamenti intervenuti nella citata normativa internazionale;

Ravvisata la necessità di assicurare la massima garanzia di idoneità degli imballaggi in relazione alle prove cui gli stessi devono essere sottoposti;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Alle norme relative alle prove cui devono essere sottoposti gli imballaggi da adibire al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli, nonché ai relativi allegati tecnici, citati nelle premesse, devono essere apportate le correzioni ed integrazioni risultanti negli articoli qui di seguito riportati.

Art. 2.

Il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

« 1.2 - *Materie viscose*

Gli imballaggi destinati a contenere materie viscose aventi un tempo di scorrimento, attraverso un vaso DIN di 4 millimetri di diametro, a 20°C, che acceda 10 minuti primi (corrispondenti ad un tempo di scorrimento superiore a 690 secondi, a 20 °C, attraverso un vaso FORD 4, o superiore a 2680 centistoke) devono essere sottoposti alle disposizioni applicabili agli imballaggi destinati a contenere materie solide ».

Art. 3.

Il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

« 1.3 - *Codice per designare gli imballaggi*

Il numero di codice per designare gli imballaggi è formato da quattro elementi:

una cifra araba indicante la categoria degli imballaggi:

1 fusti;
2 botti;
3 taniche;
4 casse;
5 sacchi;
6 imballaggi compositi;
7 recipienti a pressione;

una lettera maiuscola indicante il materiale di costruzione degli imballaggi. Nel caso di imballaggi compositi, tale lettera indica il materiale del recipiente interno:

A Acciaio, compresi tutti i tipi di acciaio, rivestito o meno (galvanizzato, inossidabile, latta, lamiera stagnata, etc.);
B Alluminio;
C Legno segato;
D Legno compensato;
F Legno ricostituito;
G Cartone;
H Materia plastica;
L Materia tessile;
M Carta non impermeabile;
N Carta impermeabile;

una cifra araba indicante il tipo di imballaggio nella categoria alla quale appartiene. Nel caso di imballaggi compositi, tale cifra è una lettera maiuscola che indica il materiale della protezione esterna;

una lettera maiuscola indicante la specie dell'imballaggio nel tipo al quale appartiene. Nel caso di imballaggi compositi, tale lettera è una cifra araba che indica il tipo di imballaggio ».

Art. 4.

Il punto 2.2, relativo alle « Materie liquide », è modificato come segue:

« *Materie liquide* - I recipienti interni od unici devono essere riempiti al 98% della loro capacità ».

Art. 5.

Il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:

« 3.1.1 - *Specifiche*

La giuntura del corpo deve essere saldata; quella dei fusti 1A3 e 1A4 può essere sia saldata che aggraffata o ripiegata.

Salvo per quanto riguarda i fusti 1A3 e 1A4, i giunti dei fondi e degli orli devono essere saldati o assemblati per doppia aggraffatura oppure costruiti in modo che sia garantita una equivalente robustezza.

Se i fusti sono muniti di cerchi di rotolamento riportati, tali cerchi si devono adattare senza gioco alle virole e devono rimanere ben fermi nei loro alloggiamenti. Non sono ammesse orlature sotto i cerchi di rotolamento, né la saldatura per punti.

Gli orli dei fusti 1A1A, 1A1B, 1A1C, 1A1D, 1A2A e 1A2B devono essere adeguatamente rinforzati o costruiti in modo che sia garantita una equivalente robustezza delle protezioni. I collari delle chiusure dei fusti 1A1B e 1A1C devono essere saldati. I collari delle chiusure e i bocchettoni di svuotamento degli altri tipi di fusti devono essere assemblati per doppia aggraffatura o con altro mezzo equivalente.

I rivestimenti interni dei fusti 1A1C, 1A1D e 1A2B, ottenuti mediante fodera di piombo, galvanizzazione, stagnatura, laccatura e simili rivestimenti, devono essere tenaci ed elastici e devono aderire all'acciaio in ogni punto, comprese le chiusure.

Le chiusure devono essere provviste di guarnizioni di tenuta, salvo che una filettatura conica non garantisca una tenuta sufficiente.

Capacità massima dei fusti: 250 litri. Peso netto massimo: kg 400 ».

Art. 6.

La prima frase, relativa alla « Preparazione dei colli per la prova », contenuta nei punti 3.4.2.1; 3.4.2.2; 3.13.2.1; 3.13.2.2; 3.18.2.1; 3.19.2.1; 3.20.2.2; 3.20.2.4; 3.20.2.8, è sostituita dalla seguente:

« Preparazione dei colli per la prova: i colli devono essere condizionati per almeno 24 ore in un'atmosfera mantenuta al 50% più o meno 2% di umidità relativa e ad una temperatura di 23 °C più o meno 2 °C. I colli condizionati per almeno 24 ore in un'atmosfera mantenuta al 65% più o meno 2% di umidità relativa e ad una temperatura di 20 °C più o meno 2 °C oppure di 27 °C più o meno 2 °C, possono essere considerati idonei a subire le prove ».

Art. 7.

La prima frase, relativa alla « Preparazione dei colli per la prova », contenuta nei punti 3.5.2.1; 3.8.2.1; 3.20.2.1, è sostituita dalla seguente:

« Preparazione dei colli per la prova: i colli devono essere condizionati per il tempo necessario ad abbassare la loro temperatura ad almeno — 18 °C. Qualora siano contenuti dei liquidi, questi, a tale temperatura, devono mantenere il loro stato fisico ».

Art. 8.

In calce al punto 3.6 — « Botti di legno » —, dopo il punto 3.6.2.4, aggiungere la seguente nota:

« *Nota*: Non sono ammesse le materie pericolose del gruppo di imballaggio I ».

Art. 9.

Le prime due frasi contenute nel punto 3.10.1 — « Specifiche » — sono sostituite dalle seguenti:

« Il legno utilizzato deve essere ben stagionato, commercialmente secco e privo di difetti tali da pregiudicare la resistenza di ogni elemento costitutivo della cassa.

Le casse di legno segato, costruite con elementi di compensato o di legno ricostituito, non sono ammesse ».

Art. 10.

La prima parte della frase contenuta nel punto 3.13.1 — « Specifiche » — è modificata come segue:

« Le casse devono essere costituite da cartone compatto od ondulato a doppia faccia, ad una o più onde solidamente incollate alle superfici piane. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che, per un periodo di 30 minuti, l'aumento di peso determinato mediante il metodo di Cobb [λ] ISO - International Standard 535-1976 • (*e*) non sia superiore a 155 g/m^2 ».

Il resto della frase rimane immutato.

Art. 11.

La prima frase, relativa alla « Preparazione dei colli per la prova », contenuta nei punti 3.14.2.1 e 3.14.2.2, è sostituita dalla seguente:

« Preparazione dei colli per la prova: i colli devono essere condizionati per il tempo necessario ad abbassare la loro temperatura ad almeno — 18 °C. Tale condizionamento non è richiesto per le casse costruite in polistirolo. Qualora siano contenuti dei liquidi, questi, alla temperatura di — 18 °C, di cui sopra, devono mantenere il loro stato fisico ».

Art. 12.

L'ultima frase del punto 3.20.1.2 — « Protezione esterna » — è modificata come segue:

« *Capacità massima*:

6HA1, 6HG1: 250 litri;

6HD1: 225 litri;

6HA2, 6HD2, 6HG2: 60 litri ».

Art. 13.

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

« 4. MARCATURA DEGLI IMBALLAGGI

Nota: Nel presente punto si intende per « Ministero » il Ministero della marina mercantile — Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Su ogni imballaggio deve essere riportato un marchio durevole e ben visibile che comprenda:

A) Il simbolo convenzionale delle Nazioni Unite

Per i recipienti di metallo, marcati in rilievo, il predetto simbolo convenzionale può essere sostituito dalle lettere « UN », così disposte.

B) Il numero di codice relativo al tipo di imballaggio, quale risulta dal punto 1.3.

C) Il gruppo di imballaggio (I = X; II = Y; III = Z) e, nel caso di materie liquide aventi densità superiore a 1, 2, la densità arrotondata alla prima cifra decimale.

D) L'anno di fabbricazione dell'imballaggio (ultime due cifre).

E) Lo Stato in cui sono state effettuate le prove (sigla internazionale automobilistica).

F) La sigla del fabbricante attribuita dal Ministero e un codice per la identificazione dell'imballaggio tra quelli prodotti dal fabbricante stesso.

Sotto il marchio deve essere riportata la dicitura « Non sovrapporre più di "n" colli identici, dove "n" è ricavato dalla formula: peso sopportato durante la prova di cui al punto 2.6.1 diviso il peso di un singolo collo ».

Art. 14.

Il punto 5 è sostituito dal seguente:

« 5. CERTIFICAZIONE DELLE PROVE

Nota: Nel presente punto si intende per « Ministero » il Ministero della marina mercantile — Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

5.1. *Enti preposti*

Gli enti preposti all'effettuazione delle prove sugli imballaggi sono:

A) Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato - Piazza Ippolito Nievo, 46 - 00153 Roma;

B) Registro italiano navale - Via Corsica, 12 - 16128 Genova;

C) Centro di sperimentazione cartotecnica - 20085 Locate Triulzi (MI);

D) Altri laboratori nazionali, autorizzati dal Ministero.

Ai fini della omologazione degli imballaggi, gli interessati (fabbricante o utilizzatore) devono presentare apposita domanda al Ministero il quale, acquisiti il parere tecnico e la documentazione relativa di uno degli Enti menzionati nel precedente comma, la cui scelta è rimessa agli interessati medesimi, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'impiego degli imballaggi proposti.

5.2. *Documentazione di omologazione.*

La documentazione di omologazione degli imballaggi deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1) ente che ha effettuato le prove;

2) nome del fabbricante dell'imballaggio o dell'utilizzatore;

3) descrizione dell'imballaggio (materiali usati, tare, chiusure, capacità reale, ecc.) e disegno costruttivo;

4) prove effettuate e loro risultati;

5) marcatura risultante dall'insieme del punto 4.

5.3. *Registrazione dell'omologazione.*

Nel caso di esito positivo delle prove, il Ministero attribuisce un numero progressivo di omologazione, dandone comunicazione all'Ente che ha effettuato le prove, nonché agli interessati.

5.4. *Conservazione dei prototipi.*

Gli interessati devono conservare una idonea campionatura dell'imballaggio omologato per la eventuale ripetizione delle prove ».

Art. 15.

Nell'Allegato 2 - « Glossario degli imballaggi » - sostituire la dicitura « Foro di sfogo » con la dicitura « Dispositivo di sfogo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1984

p. *Il Ministro*: CERAMI

(3502)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1654/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1655/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1656/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1657/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1658/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1659/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 1660/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 781/84 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 300.000 tonnellate di frumento tenero, non destinato al consumo umano, detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 1661/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciroppate.

Regolamento (CEE) n. 1662/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le ciliege e l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliege allo sciroppo.

Regolamento (CEE) n. 1663/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1664/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1665/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1666/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1667/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1668/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 1669/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 1670/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 1650/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1466/84 della commissione, del 25 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1049/84 recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1984, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 142 del 29 maggio 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1479/84 della commissione, del 29 maggio 1984, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1984/1985, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 143 del 30 maggio 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1617/84 della commissione, del 7 giugno 1984, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 155 dell'11 giugno 1984.

Pubblicati nel n. L 158 *del* 14 *giugno* 1984.

(150/C)

Regolamento (CEE) n. 1671/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1672/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1673/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1674/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1675/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1676/84 della commissione, del 12 giugno 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 74) originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 1677/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2484/83 per quanto riguarda l'importo della cauzione intesa a garantire la utilizzazione del latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 1678/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 21 al 27 maggio 1984.

Regolamento (CEE) n. 1679/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1680/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1681/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1682/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1683/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1684/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1685/84 della commissione, del 14 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1686/84 del Consiglio, del 14 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 866/84 per quanto concerne il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per il siero di latte.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1573/84 della commissione, del 6 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 151 del 7 giugno 1984.

Pubblicati nel n. L 159 *del* 15 *giugno* 1984.

(151/C)

Regolamento (CEE) n. 1687/84 della commissione, del 15 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1688/84 della commissione, del 15 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1689/84 della commissione, del 13 giugno 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di prodotti tessili della categoria 20 originari del Pakistan.

Regolamento (CEE) n. 1690/84 della commissione, del 14 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Perù a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1691/84 della commissione, del 15 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1692/84 della commissione, del 15 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

Regolamento (CEE) n. 1693/84 della commissione, del 15 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto riguarda l'adeguamento dei limiti di peso del formaggio Jarlsberg importato in provenienza dalla Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 1694/84 della commissione, del 15 giugno 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1695/84 della commissione, del 15 giugno 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Pubblicati nel n. L 160 *del* 16 *giugno* 1984.

(152/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione dell'ordinanza n. 198/FPC/ZA concernente « Sospensione di taluni termini in favore della popolazione colpita dal terremoto del 29 aprile 1984 ». (Ordinanza n. 270/FPC/ZA).

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 198/FPC/ZA in data 2 maggio 1984 concernente, tra l'altro, la sospensione, per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della medesima ordinanza, dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto coltivatrici;

Ritenuto equo ed opportuno estendere il beneficio sopra cennato ai lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, artigiani ed esercenti attività commerciali;

Acquisito, nella seduta del 2 maggio 1984 l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il n. 4) dell'art. 1 della ordinanza n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984 è integrato come segue: « nonché dai lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, artigiani ed esercenti attività commerciali ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3504)

Agevolazioni in favore degli agricoltori utenti di motori agricoli nei territori colpiti dai terremoti del 29 aprile 1984 e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 271/FPC/ZA).

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge n. 159 del 26 maggio 1984;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni, concernente la distribuzione e l'utilizzo dei carburanti agevolati per l'agricoltura;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1970 con il quale è stato fissato al 30 giugno il termine entro il quale gli utenti di motori agricoli devono presentare alla sezione provinciale U.M.A. la dichiarazione annuale prevista dagli articoli 17 e 23 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 unitamente ai libretti di controllo e a quelli supplementari;

Viste le proprie ordinanze n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, n. 204/FPC/ZA del 9 maggio 1984, n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984 e n. 237/FPC/ZA del 5 giugno 1984, con le quali sono stati individuati i comuni delle province di Perugia, L'Aquila, Chieti, Pescara, Frosinone, Isernia e Caserta danneggiati dagli eventi sismici del 29 aprile e 7-11 maggio 1984;

Vista la propria ordinanza n. 213/FPC/ZA del 13 maggio 1984 con la quale il direttore generale della protezione civile e servizi antincendio è stato delegato al coordinamento dell'attività di assistenza e pronto soccorso alla popolazione delle province colpite dal sisma del 7 maggio 1984 e successivi;

Vista la nota n. 10813 in data 16 maggio 1984 con la quale la regione Lazio ha richiesto una proroga dei termini di presentazione della dichiarazione annuale dei consumi di carburanti agevolati prevista dal citato decreto ministeriale del 6 agosto 1963 e successive modificazioni stanti le difficoltà causate dal sisma del 7-11 maggio 1984 nei comuni colpiti della provincia di Frosinone;

Visto il tele n. 1779/02/OR/112/87 del 23 giugno 1984 con il quale il Coordinatore di cui alla citata ordinanza n. 213/FPC/ZA del 13 maggio 1984 esprime parere favorevole alla concessione del suddetto beneficio in favore degli agricoltori operanti nelle aree terremotate a seguito dei noti eventi sismici dei mesi di aprile-maggio 1984;

Ritenuto che sussistono effettivamente gravi difficoltà per i suddetti agricoltori di ottemperare all'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale prevista dal citato decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni;

Ritenuto quindi opportuno differire tale termine al 31 dicembre 1984;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 giugno 1984;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Il termine ultimo, entro il quale gli utenti di motori agricoli, residenti nei comuni danneggiati dai movimenti sismici dell'aprile-maggio 1984, devono presentare la dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e successive modificazioni è differito al 31 dicembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3505)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana « Palicorum », società cooperativa a responsabilità illimitata, in Palagonia, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento 7 giugno 1984 del Governatore della Banca d'Italia il rag. Franco Rainò, nato a Roma il 29 maggio 1929, è stato nominato commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana « Palicorum », società cooperativa a responsabilità illimitata, in Palagonia (Catania), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria. Restano ferme le nomine disposte con il provvedimento 12 maggio 1983.

(3345)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283; concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40, secondo comma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduta la legge 26 aprile 1983, n. 130;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Accertato che alla data del presente decreto, nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili otto posti, da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di utilizzare detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio e funzionalità degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 novembre 1983, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a vice direttore di ragioneria per complessivi otto posti;

Veduta la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative o in scienze economiche;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione, previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civilie di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi della Guardia di finanza, delle guardie della Polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta civile e morale;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini - sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo articolo 11, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) ragioneria pubblica e privata e contabilità di Stato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

1) diritto privato;

2) scienza delle finanze;

3) servizi e ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali prove avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 27 settembre 1984, sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari

categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità della Polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella settima qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego. Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 54

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) .
nato a . . (provincia di . .) il .
e residente in . . (provincia di . .) via .
. n. . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad otto posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .,

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . il . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . (4);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero;

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . .
. . (indicare il numero di codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(3515)

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con il quale, dal 1° luglio 1972, è stato istituito il ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40, comma secondo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduta la legge 26 aprile 1983, n. 130;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, sono disponibili dieci posti da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di utilizzare detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 novembre 1983, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a dieci posti di ragioniere;

Veduta la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle predette regioni e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio or ecapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di scienze delle finanze;

3) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Sulla Gazzetta Ufficiale *del 27 settembre* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, sara data diretta comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro i termini precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dell'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre ché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella VI qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1984
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 55

Schema da seguire nella
compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . via . . . . . n. . . c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1984

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure, non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .;

4) non ha riportate condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . nell'anno scolastico . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegato civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico)

Data. . . . .

Firma . . . . (4)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli e che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(3516)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;
Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);
Veduta la legge 26 aprile 1983, n. 130;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 novembre 1983, con il quale il Ministro della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a due posti di coadiutore meccanografo;
Veduta la legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili due posti da conferire mediante concorso pubblico;
Considerato la necessità di utilizzare detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità del centro elaborazione dati con sede in Monteporzio Catone (Roma);
Dato atto che, nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso il Centro elaborazione dati con sede in Monteporzio Catone (Roma) e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella suddetta sede.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie della Polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. Per detta prova saranno assegnate ai candidati cinque ore.

La prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati consisterà, in particolare, nella dimostrazione della conoscenza dell'uso della tastiera alfa-numerica di un terminale video.

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni diversi o in diverse ore dello stesso giorno, per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa atti o documenti diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di riproduzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 27 settembre* 1984, *sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo la prova scritta.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Alla prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta di italiano ed al colloquio quelli che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati.

Ai candidati ammessi alla prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati sarà data diretta comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta con le modalità sopra indicate e secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *A*), o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, ovvero copia del diploma, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dell'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede, l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di Polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previste dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1984
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 53

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto (1)
nato a . . (provincia di . .) il .
e residente in . . (provincia di . .) via .
. n. c.a.p. ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della ex carriera di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè (2) . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . , oppure: non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso nell'anno scolastico . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Data, .

Firma . . (4)

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(3517)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il centro e per i posti sotto indicati:

Centro di calcolo elettronico . . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato da una delle seguenti facoltà: architettura, economia e commercio, scienze matematica fisiche e naturali, ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza S. Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso il Centro di calcolo elettronico, via delle Gore n. 2 - Firenze, nei giorni 17, 18 e 19 settembre 1984, alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica e terapia medica IV . posti 1

istituto di clinica medica IV (per le esigenze della cattedra di fisiopatologia respiratoria) . . . . . » 1

istituto di clinica ortopedica (per le esigenze della prima cattedra) . . . . » 1

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università, piazza S. Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi del presente avviso devono presentare domande separate per ciascun concorso.

Qualora con un'unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi il candidato sarà ammesso a partecipare solo al primo dei concorsi indicati.

Le prove d'esame si svolgeranno in Firenze secondo il seguente calendario:

istituto di clinica medica generale e terapia medica IV, presso la clinica stessa - Policlinico di Careggi - Viale Morgagni n. 85, nei giorni 21, 22 e 24 settembre 1984, alle ore 8,30;

istituto di clinica medica IV (per le esigenze della cattedra di fisiopatologia respiratoria, presso la clinica stessa - Policlinico di Careggi - Viale Morgagni, n. 85, nei giorni 1, 2, 3 ottobre 1984, alle ore 8,30;

istituto di clinica ortopedica (per le esigenze della prima cattedra) presso la clinica stessa - Largo Palagi, n. 1, nei giorni 17, 18, 19 settembre 1984 alle ore 8,30;

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali, presso la clinica stessa - Policlinico di Careggi - Viale Morgagni, n. 85, nei giorni 25, 26, 27 settembre 1984, alle ore 8,30;

istituto di botanica (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali), presso l'istituto stesso - Via G. La Pira, n. 4, nei giorni 20, 21, 22 settembre 1984, alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(3437)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica di malattie infettive . posti 1

istituto di medicina del lavoro . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica o in fisica o in scienze naturali o in chimica o in scienze biologiche o in matematica e fisica o in scienze matematiche o in scienza dell'informazione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di diritto privato . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio.

Facoltà di magistero:

istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in pedagogia e in materie letterarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in scienze naturali e in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia chirurgica (per le esigenze della prima cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale II . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale I . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di farmacia:

istituto di biochimica per le esigenze della cattedra di chimica biologica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di biochimica per le esigenze della cattedra di chimica biologica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(3441-3473)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale *tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione* universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di micologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(3470)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitara presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di idraulica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Università n. 40 - 09100 Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbilcazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitara presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di idraulica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Università n. 40 - 09100 Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(3438)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica generale . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(3469)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di petrografia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a durata triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(3467)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'Università della Tuscia - Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di agraria:

servizi generali posti 5

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sarà data notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* il settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(3466)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di ostetricia e di clinica ostetrica e ginecologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3471)

Concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Padova.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(3472)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale II . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(3468)

Concorsi a posti di sesto, quinto e quarto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di sesto livello retributivo funzionale presso l'istituto di discipline chirurgiche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo assistente sanitario.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,00 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/78, nonché diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,00 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché diploma di qualifica professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,00 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/78, nonché diploma di istruzione secondario di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,00 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,00 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(3442)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 180 del 2 luglio 1984 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Cassa marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie - Trieste: Concorsi pubblici, per esami a tre posti di assistente, con specializzazione ragionieristica, e ad un posto di collaboratore, con specializzazione finanziario-contabile-economica.

Banca d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di operaio di terza categoria in esperimento.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1984, n. 9.

Istituzione della consulta regionale per il turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della consulta regionale per il turismo

Nell'ambito delle attribuzioni regionali ed in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 34 e 45 dello statuto della regione Lazio, è istituita la consulta regionale per il turismo al fine di favorire la partecipazione delle componenti pubbliche e private alla realizzazione degli obiettivi di programmazione dello sviluppo del turismo.

Art. 2.

Compiti della consulta

La consulta collabora con la Regione ed esprime indicazioni al fine della promozione e dello sviluppo programmato del turismo.

In particolare, la consulta:

a) studia il fenomeno del turismo nelle sue articolazioni elaborando indicazioni e formulando proposte operative;

b) contribuisce, mediante pareri e proposte, alla elaborazione delle proposte di legge di iniziativa della giunta regionale e dei programmi regionali di intervento in materia di turismo;

c) propone iniziative per la ricerca di forme di collaborazione promozionale con le altre regioni e tra gli operatori turistici per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione nel settore.

La consulta inoltre esprime pareri sui disegni di legge del settore nonché sul piano annuale e triennale della Regione.

Art. 3.

Composizione

La consulta regionale del turismo è composta da:

1) l'assessore regionale al turismo, con funzione di presidente;

2) il presidente e i vice-presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia;

3) gli assessori al turismo dei comuni capoluogo e delle amministrazioni provinciali del Lazio o loro delegati;

4) i coordinatori dei settori dell'assessorato regionale al turismo;

5) un rappresentante ciascuno degli enti provinciali per il turismo del Lazio;

6) tre rappresentanti delle aziende autonome di soggiorno e turismo del Lazio designati dall'associazione regionale di categoria;

7) un rappresentante delle comunità montane designato dal comitato regionale della U.N.C.E.M. (Unione nazionale comunità enti montani);

8) cinque rappresentanti dei comuni del Lazio, designati dalla sezione laziale dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia) e rappresentanti i comuni di ciascuna provincia;

9) un presidente di associazione pro-loco iscritta all'albo regionale, su designazione del comitato regionale della U.N.P.L.I. (Unione nazionale pro loco Italia);

10) un rappresentante degli A.C.I. (Automobili-club d'Italia) provinciali;

11) un rappresentante del touring club regionale;

12) un rappresentante ciascuno delle guide ed accompagnatori turistici designato dalle associazioni di categoria a livello regionale;

13) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli albergatori, dei gestori di campeggio, dei pubblici esercenti, degli agenti di viaggio e dei vettori designati dalle rispettive organizzazioni a livello regionale;

14) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

15) tre rappresentanti delle associazioni e degli organismi del tempo libero, di turismo sociale e giovanile iscritti all'albo regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 92;

16) tre rappresentanti degli operatori di agriturismo;

17) un rappresentante delle associazioni regionali dei campeggiatori;

18) tre rappresentanti delle centrali cooperative regionali, operanti nel settore a livello regionale;

19) cinque esperti di compravendita esperienza nelle materie giuridiche, economiche e aziendalistiche, particolarmente qualificati per gli studi compiuti in materie attinenti il turismo, designati dall'assessore regionale competente in materia di turismo.

I rappresentanti di cui ai punti 10), 15), 16), 17) e 18) sono designati dall'assessore regionale competente in materia di turismo sulla base delle segnalazioni delle associazioni e degli organismi interessati, sentita la competente commissione consiliare permanente.

La consulta ha facoltà di strutturarsi in sezioni o gruppi di lavoro e di articolarsi in commissioni speciali.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo appartenente almeno al sesto livello funzionale.

Art. 4.

Nomina

La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora entro il termine indicato nel precedente comma, gli enti e le categorie di cui al precedente art. 3 non abbiano fatto pervenire le designazioni, il presidente della giunta regionale provvede ad emanare il decreto di costituzione della consulta purché le designazioni pervenute non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

L'integrazione dei componenti eventualmente mancanti all'atto della costituzione della consulta avviene con successivo decreto.

La consulta dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale.

Art. 5.

Funzionamento

La consulta si riunisce su convocazione dell'assessore regionale al turismo almeno due volte l'anno.

Ai componenti della consulta estranei all'amministrazione regionale spetta il gettone di presenza e, ove sia il caso, il trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della determinazione della indennità di missione i membri estranei all'amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione di ottavo livello.

Art. 6.

Norme di bilancio

Le spese di funzionamento della consulta graveranno sul cap. 25106 del bilancio regionale per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma addì 1° febbraio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 gennaio 1984.

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1984, n. 10.

Recupero e miglioramento del territorio agricolo: « Integrazione regionale sui finanziamenti dei programmi di infrastrutture rurali approvati dalla Comunità economica europea in attuazione del regolamento comunitario n. 1760 del 25 luglio 1978 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Lazio finanzia, in aggiunta al contributo comunitario, i programmi di intervento nel settore delle infrastrutture rurali, ricadenti nelle zone svantaggiate, approvati dalla Comunità economica europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Interventi

La regione Lazio per la realizzazione di opere di viabilità, acquedotti ed elettrificazioni rurali comprese le opere di illuminazione di strade e piazzali al servizio di borgate rurali previste nei progetti approvati dalla Comunità economica europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 1760 del 1978, in aggiunta al concorso del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.) concede ai comuni ed alle comunità montane contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, restando a carico dell'ente beneficiario il 10 per cento della spesa.

Art. 3.

Procedure

Il consiglio regionale delibera il programma di iniziative ed il relativo impegno di spesa da sottoporre all'approvazione della Comunità economica europea sulla base delle domande pervenute alla data del 31 luglio di ogni anno ed istruite dall'assessorato regionale all'agricoltura.

La giunta regionale, dopo l'approvazione del programma di cui al comma precedente da parte degli organi comunitari, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, delibera il finanziamento dei singoli progetti.

Il contributo regionale viene erogato a ciascun ente beneficiario con decreto del presidente della giunta regionale in base alle modalità previste dall'art. 29 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20.

La liquidazione finale del contributo viene effettuata sulla base della documentazione giustificativa necessaria per la liquidazione del contributo comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 1760 del 1978.

In prima attuazione della presente legge la data del 31 luglio 1983 viene prorogata al 31 marzo 1984.

Art. 4.

Per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge è autorizzata la spesa di lire 8.300 milioni per l'anno 1984 e di lire 4.500 milioni per gli anni 1985 e 1986.

Viene pertanto istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1984 il necessario capitolo di spesa così denominato: « Integrazione regionale sui finanziamenti dei programmi di infrastrutture rurali approvati dalla Comunità economica europea in attuazione del regolamento (CEE) n. 1760 del 25 luglio 1978 ».

Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 8.300 milioni per il 1984 si provvederà ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi accantonati nel cap. 25802, elenco n. 4, lettera *a*), del bilancio 1983.

Per gli anni successivi alla copertura finanziaria si provvederà con legge di bilancio.

Con apposito decreto del presidente della giunta regionale si darà corso alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 1° febbraio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 *gennaio* 1984.

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1984, n. 11.

Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - CINSEDO.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La regione Lazio, riconosciuta la rilevanza per i propri fini istituzionali del CINSEDO (Centro interregionale di studi e documentazione) con sede in Roma che svolge senza scopo di lucro attività nel comune interesse delle regioni delle province autonome, concede un contributo annuale al centro medesimo per sostenerne l'organizzazione e potenziarne i servizi.

La misura del contributo è stabilita, per il corrente esercizio finanziario, in lire 38 milioni.

Tale onere farà carico sul cap. 25107 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi il contributo sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 1° febbraio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 *gennaio* 1984.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. 12.

Finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in applicazione delle norme recate dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle disposizioni recate dalla legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) in base alle quali è stato soppresso lo stanziamento di lire 51.674 milioni destinato all'erogazione per l'anno 1982, di contributi per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, le richieste presentate dagli aventi titoli ai fini dell'assegnazione dei contributi medesimi debbono considerarsi decadute.

Art. 2.

Per l'esercizio 1983, lo stanziamento destinato al finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in applicazione della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, e determinato in complessive lire 80.839 milioni.

Detto stanziamento è costituito:

a) quanto a lire 60.839 milioni, dalla quota del fondo per gli investimenti di cui al titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, assegnata alla regione Lazio per effetto delle norme di cui all'art. 12 della legge stessa per l'anno 1983;

b) quanto a lire 20.000 milioni, da apposito stanziamento disposto dalla regione Lazio a carico del proprio bilancio.

Per lo stesso esercizio 1983, le misure dei contributi da concedersi agli aventi titoli, ferme restando le finalità e le condizioni indicate dall'art. 6, secondo e quarto comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, sono elevate al 100 per cento delle spese di investimento ritenute ammissibili.

Il piano di assegnazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 45 del 1982 relativo all'annualità di stanziamento 1983 tiene luogo del programma previsto dall'art. 2 dell'anzidetta legge.

Art. 3.

Per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'assegnazione dei finanziamenti relativi all'anno 1983, è confermato il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilito dall'art. 7, terzo comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.

Art. 4.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 80.839 milioni in termini di competenza.

Alla relativa copertura finanziaria si fà fronte:

a) quanto a lire 60.839 milioni, con l'utilizzazione dell'annualità 1983 dello stanziamento assegnato dallo Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed iscritto, per stesso importo, al cap. 09213;

b) quanto a lire 20.000 milioni, mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza, al cap. 09218 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 febbraio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° febbraio 1984.

(2672)

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1984, n. **13**.

Utilizzazione dei beni patrimoniali della ex Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.) trasferiti alla regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 29 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I beni patrimoniali della soppressa O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti) trasferiti alla regione Lazio ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 sono utilizzati con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La giunta regionale in relazione ai beni di cui al precedente art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ripartisce detti beni, in beni a destinazione agricola ed a destinazione extra-agricola e determina la loro utilizzazione.

La giunta regionale individua, altresì, i beni utili all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione e degli enti locali e da conservare al patrimonio regionale o da cedere, su richiesta, agli enti locali elettivi.

Per la individuazione dei beni di cui al comma precedente la giunta regionale si avvale della collaborazione di apposita commissione tecnica nominata con decreto del presidente della giunta regionale e così composta:

1) assessore regionale al demanio e patrimonio, o un suo delegato, da scegliere tra i dipendenti dell'assessorato regionale stesso, appartenenti almeno al settimo livello, con funzioni di presidente;

2) dipendente dell'assessorato regionale agli enti locali, appartenente almeno al settimo livello, designato dalla giunta regionale;

3) un esperto della materia, scelto dalla giunta regionale, tra nominativi segnalati dai comuni interessati.

I provvedimenti definitivi di cui ai precedenti primo e secondo comma sono adottati dalla giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di demanio e patrimonio e di agricoltura.

Art. 3.

I beni destinati direttamente o indirettamente ad uso agricolo possono essere alienati con la forma di gara incanto/asta pubblica regolata dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (LCGS) e relativo regolamento di attuazione salvo specifica richiesta di acquisto da parte dei seguenti soggetti e nel rispetto delle priorità sottoindicate:

a) del possessore attuale del bene richiesto, purchè sia riconosciuto coltivatore diretto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e coltivi il fondo direttamente o tramite la propria famiglia;

b) dei proprietari di fondi confinanti, purchè titolari di imprese diretto-coltivatrici riconosciute tali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) delle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.

Al possessore che non ha richiesto o che non ha ottenuto l'alienazione si applicano le norme ed i regolamenti in vigore sui contratti agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, o quelli in essere se con condizioni migliori per l'affittuario.

Art. 4.

La vendita dei beni destinati ad usi agricoli è fatta a prezzo di stima determinato da una commissione nominata dalla giunta regionale così composta:

1) dal funzionario responsabile del settore decentrato dell'agricoltura della provincia in cui è situato il bene, con funzioni di presidente;

2) da un funzionario direttivo dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio, designato dal comitato esecutivo dell'ente stesso;

3) da un esperto designato dalla giunta comunale del comune nel cui territorio è situato in tutto o in prevalenza il bene.

In seguito alla determinazione del prezzo di vendita, la giunta regionale delibera la vendita del bene agricolo, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura.

Limitatamente ai beni per i quali esiste compromesso o impegnativa di vendita da parte della soppressa Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.), prima che gli stessi vengano tradotti in atto pubblico di qualsiasi tipo dovrà esserne accertata la legittimità, anche in relazione all'art. 2, lettera *b*), del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 5.

Il pagamento del prezzo, così come determinato ai sensi del precedente art. 4, potrà essere effettuato, su richiesta, in venti anni, con rate annuali posticipate, maggiorate dell'interesse legale, con garanzia di ipoteca di primo grado sul bene, in favore della regione Lazio.

Art. 6.

I beni agricoli alienati di cui al precedente art. 4 non possono essere ceduti prima del totale pagamento e comunque non prima di dieci anni dall'acquisto.

Le disposizioni contenute nel comma precedente non si applicano ai beni di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 ed in caso di cessione ai discendenti diretti, purchè in possesso della qualifica di coltivatore diretto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che coltivano o si impegnano a coltivare il fondo direttamente.

In caso di comprovate necessità per il proprietario del fondo di dover procedere alla vendita del bene prima dei termini previsti dal primo comma del presente articolo, l'interessato dovrà, con richiesta motivata, ottenere l'autorizzazione della giunta regionale sentita la commissione consiliare permanente all'agricoltura.

Sui beni alienati prima dei termini previsti dal primo comma del presente articolo senza la preventiva autorizzazione di cui al comma precedente, la regione Lazio è autorizzata a mettere in atto il diritto di retrocessione.

Art. 7.

La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di agricoltura e di demanio e patrimonio, può, a titolo gratuito, trasferire al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano richiesta i beni non a destinazione agricola di cui al secondo comma del precedente art. 2, purchè gli stessi beni siano ritenuti indispensabili per lo svolgimento di attività sociali, sanitarie, scolastiche e comunque pubbliche.

La formale richiesta deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data del provvedimento previsto dal secondo comma del precedente art. 2.

Art. 8.

I beni non a destinazione agricola, nell'ambito delle determinazioni per la loro utilizzazione di cui al primo comma del precedente art. 2, possono essere alienati mediante asta pubblica a meno che non vi sia specifica richiesta da parte di coloro che li detengono con concessioni d'uso o contratto di fitto stipulati con l'Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.) o con la regione Lazio se stipulati dopo il 1° aprile 1979 e che usufruiscono dei beni stessi al momento della approvazione della presente legge, sia per uso abitativo, sai per lo svolgimento di attività lavorative.

Art. 9.

La vendita dei beni destinati ad usi extra-agricoli è fatta a prezzo di stima determinato da una commissione nominata dalla giunta regionale così composta:

1) da un funzionario responsabile del settore regionale demanio e patrimonio, con funzioni di presidente;

2) da un esperto designato dalla giunta comunale del comune nel cui territorio è situato il bene;

3) da un funzionario regionale in servizio presso il settore decentrato regionale delle opere e lavori pubblici nella cui competenza territoriale è situato il bene.

Nella determinazione del prezzo di stima la commissione terrà conto degli eventuali miglioramenti effettuati dal possessore e di eventuali precedenti impegni da parte dell'O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti) nei confronti del possessore.

In seguito alla determinazione del prezzo di vendita, la giunta regionale delibera l'alienazione dell'immobile extra-agricolo, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di demanio e patrimonio.

Limitatamente ai beni per i quali esiste compromesso o impegnativa di vendita da parte dell'ex O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti), si applica la normativa di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 10.

Il pagamento del prezzo, così come determinato ai sensi del precedente art. 9, potrà essere effettuato, su richiesta, in dieci anni, con rate annuali posticipate, maggiorate dell'interesse legale, con garanzia di ipoteca di primo grado sul bene in favore della regione Lazio.

I beni alienati non possono esesre ceduti a qualsiasi titolo prima del totale pagamento; in caso contrario la regione Lazio è autorizzata a mettere in atto il proprio diritto di retrocessione.

Art. 11.

Per l'acquisizione nel bilancio della regione Lazio dei ricavi delle vendite di cui agli articoli 3, 4, 8 e 9, della presente legge, vengono istituiti per memoria nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1984 e successivi i sottoindicati capitoli:

Entrata:

Cap. 02251 — Entrata derivante dalla gestione dei beni immobili trasferiti da patrimoni di enti disciolti a quello regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . *Per memoria*

Cap. 03151. — Entrata derivante dall'alienazione dei beni immobili trasferiti dal patrimonio di enti disciolti a quello regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . *Per memoria*

Spesa:

Cap. 29351. — Versamento allo Stato dei proventi netti derivanti dalla gestione e dall'alienazione dei beni immobili trasferiti dal patrimonio di enti disciolti a quello regionale, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . *Per memoria*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 13 febbraio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 febbraio 1984.

(2673)

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1984, n. 14.
Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 67.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La previsione dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 67, secondo cui alle lavoratrici madri è corrisposta una indennità giornaliera « fino a raggiungere l'80 per cento della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi » è interpretata nel senso che la misura di tale indennità è compresa fra lo 0 per cento e l'80 per cento della media regionale del salario agricolo ed è determinata dalla amministrazione regionale in relazione alle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 febbraio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 *febbraio* 1984.

(2674)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1984, n. 15.

Determinazione della struttura del « Centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali » istituito con legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, nonché individuazione dei profili professionali e determinazione del personale necessario per il suo funzionamento. Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18.

(*Pubblicata nel supplemento ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'11 aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, determina la struttura del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali, istituito con la legge medesima, individua i profili professionali non previsti dall'art. 15 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, e determina in via transitoria il contingente di personale occorrente per il suo funzionamento.

Art. 2.

Alla tabella *A* allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, è aggiunto il settore « centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali » le cui competenze sono quelle individuate dall'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18.

Il settore è articolato nei seguenti uffici:

1° documentazione in materia archeologica, storico-artistica ed architettonica;

2° documentazione in materia demo-etno-antropologica;

3° documentazione in materia bibliografica ed archivistica;

4° documentazione in materia delle scienze della terra;

5° elaborazione e pubblicazione.

Art. 3.

Nella fase di prima attuazione della presente legge, le competenze degli uffici di cui al precedente art. 2 sono così determinate:

Gli uffici 1°, 2°, 3° e 4°, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza:

a) provvedono al censimento, alla verifica al regolare aggiornamento della documentazione esistente;

b) formulano i programmi annuali o pluriennali delle attività di ricerca da sottoporre all'esame del « comitato tecnico-scientifico per la documentazione dei beni culturali ed ambientali »;

c) acquisiscono ed ordinano il materiale da utilizzare per i compiti del centro;

d) seguono l'attuazione dei programmi operativi di ricerca;

e) raccolgono ed ordinano il materiale prodotto con i programmi di ricerca;

f) classificano e provvedono all'organizzazione automatizzata dei dati anche al fine di una unificazione metodologica nei criteri di raccolta;

g) organizzano, curano e predispongono gli archivi per la pubblica consultazione;

h) elaborano il materiale documentario raccolto in collaborazione con l'ufficio 5°;

i) provvedono al collegamento con le altre strutture regionali ed in particolare con il settore informatica ai fini dell'automazione del servizio.

L'ufficio 5°, in collaborazione con gli altri uffici del centro:

a) elabora il materiale documentario raccolto e revisionato dai competenti uffici;

b) produce la documentazione grafico-audio-visiva secondo i programmi elaborati dal centro;

c) verifica ed eventualmente rielabora la documentazione grafico-audio-visiva prodotta all'esterno ed acquisita dal centro;

d) pubblica il materiale documentario in base alle esigenze rilevate, in coordinamento con i singoli uffici competenti.

Successive eventuali modificazioni alle competenze degli uffici determinate dal presente articolo saranno effettuate con le modalità previste dall'art. 2, quarto comma, della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11.

Art. 4.

Il contingente di personale da assegnare al centro verrà determinato in via definitiva, nell'ambito dell'organico regionale, con le modalità previste dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11.

Nell'attesa che si proceda alla determinazione del contingente di cui al comma precedente ed in sede di prima attuazione della presente legge, al centro viene assegnato un contingente di personale per un totale di quindici unità con il livello funzionale ed i profili professionali sotto elencati:

a) livello funzionale VIII:

un funzionario amministrativo;

b) livello funzionale VII:

due funzionari architetti (in possesso di laurea in architettura e che abbiano prestato servizio in ruolo presso pubbliche amministrazioni nella carriera direttiva in qualità di architetto per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario archeologo (in possesso di laurea in lettere con tesi in disciplina archeologica e diploma di perfezionamento o specializzazione post-laurea rilasciato da università statale oppure in possesso di laurea come sopra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di archeologo per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario storico dell'arte (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in disciplina storico-artistica e diploma di perfezionamento o specializzazione post-laurea conseguito presso università statale oppure in possesso di laurea come sopra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di storico dell'arte per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario storico-economico (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in storia economica che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di storico per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario esperto bibliotecario (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in biblioteconomia e titolo di perfezionamento o specializzazione post-laurea in biblioteconomia oppure in possesso di laurea come sopra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione in qualità di esperto bibliotecario per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario esperto in archivistica (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in disciplina archivistica e titolo di perfezionamento o specializzazione post-laurea in paleografia e diplomatica oppure in possesso di laurea come sopra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di esperto in archivistica per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario antropologo (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in antropologia culturale o disciplina afferente e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva svolgendo attività connesse alla specializzazione richiesta per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario etnologo (in possesso di laurea in lettere o magistero con tesi in disciplina etnologica e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva svolgendo attività connesse alla specializzazione richiesta per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario geologo (in possesso di laurea in scienze biologiche, geologiche o naturali con tesi in disciplina relativa alle scienze della terra e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di geologo per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario botanico (in possesso di laurea in scienze biologiche, geologiche o naturali con tesi in botanica e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di botanico per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario paleontologo (in possesso di laurea in scienze biologiche, geologiche o naturali con tesi in disciplina relativa alle scienze della terra e che abbia prestato servizio in

ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di paleontologo per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario zoologo (in possesso di laurea in scienze biologiche o naturali con tesi in zoologia e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di zoologo per un periodo non inferiore ad anni tre);

un funzionario geografo (in possesso di laurea in geografia o laurea conseguita presso qualsiasi facoltà purché con tesi in disciplina geografica e che abbia prestato servizio in ruolo presso pubblica amministrazione nella carriera direttiva in qualità di geografo per un periodo non inferiore ad anni tre).

Art. 5.

Ai profili professionali previsti dall'art. 15 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

a) livello funzionale VII:

funzionario archeologo;
funzionario storico dell'arte;
funzionario storico-economico;
funzionario antropologo;
funzionario etnologo;
funzionario paleontologo;
funzionario botanico;
funzionario zoologo;
funzionario geografo;

b) livello funzionale IV:

assistente operatore impianti audiovisivi;
assistente operatore fotografo.

Art. 6.

Nella fase di prima attuazione della presente legge il personale di cui al precedente art. 4 viene così reperito:

a) attraverso l'assegnazione di personale regionale in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 4;

b) in mancanza di personale regionale, attraverso l'inquadramento nei ruoli regionali e la successiva assegnazione di personale che presta servizio presso la Regione in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, che risulti in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 4 e che ne faccia richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. L'inquadramento di tale personale avrà luogo tenendo conto della posizione giuridica e del maturato economico in godimento presso gli enti di provenienza. Nel caso in cui le richieste di inquadramento superino il numero dei posti disponibili verrà data precedenza a coloro che già svolgono presso la Regione attività rientranti nell'ambito di competenza del centro;

c) in mancanza di personale di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), attraverso l'assunzione di nuovo personale mediante pubblici concorsi ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

L'art. 4 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, è così sostituito:

« Art. 4. — Al fine di predisporre i programmi annuali e pluriennali delle attività del centro, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali, nonché di seguire l'attività scientifica del centro stesso, valutandone la rispondenza con i programmi prefissati, è istituito con decreto del presidente della giunta regionale il comitato tecnico-scientifico per la documentazione dei beni culturali ed ambientali.

La composizione del comitato di cui al comma precedente e le modalità relative al suo funzionamento saranno definite con deliberazione della giunta regionale ».

Art. 8.

All'onere della spesa della presente legge si provvederà come segue:

a) per quanto concerne l'attività del centro si farà fronte con lo stanziamento già istituito con la legge regionale 23 luglio 1981, n. 18 (cap. n. 16701);

b) per quanto concerne l'eventuale assunzione mediante pubblico concorso di nuovo personale con i fondi stanziati al capitolo previsto per le spese di personale.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 marzo 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 marzo 1984.

(2675)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227